



ACCERTAMENTO

La riforma fiscale “tipizza” i documenti di prassi

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Novità introdotte dalla riforma fiscale allo statuto del contribuente

Scopri di più

Il **D.Lgs. 219/2023**, attuativo della L. 111/2023 (legge delega fiscale) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 dello scorso 3.1.2024, ha introdotto importanti **modifiche** allo **Statuto dei diritti dei contribuenti** (L. 212/2000).

In via generale, la citata novella, pur enfatizzando la **vocazione costituzionale ed europea** delle **disposizioni normative** contenute nello Statuto del contribuente, proprio perché dirette all'attuazione dei **principi costituzionali**, di quelli dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ex [articolo 1, L. 212/2000](#)), finisce per **normare il “dominio assoluto” della prassi**.

Entrando più nello specifico, infatti, appare evidente come il citato decreto sia **finalizzato a “tipizzare” i documenti di prassi** emanati dall'Amministrazione finanziaria con la **finalità di supporto** (e non di sostituzione, ci auguriamo) alla platea di **contribuenti** nell'attività di **interpretazione e applicazione** della complessa **normativa tributaria**.

In particolare, la citata novella introduce nello Statuto dei diritti dei contribuenti il nuovo **articolo 10-sexies**, rubricato “Documenti di prassi”, il quale **elenca, tipizzandoli**, i diversi **strumenti** mediante i quali l'amministrazione finanziaria è chiamata a fornire **supporto ai contribuenti nell'interpretazione e applicazione** delle disposizioni tributarie, ovvero:

- **circolari**;
- **consulenza giuridica**;
- **interpelli**;
- **consultazione semplificata**.

Nel successivo [articolo 10-septies, L. 212/2000](#) (rubricato “Circolari”), il Legislatore si sofferma sulle **circolari** evidenziandone la specifica **funzione**. In particolare, è stabilito che esse verrebbero adottate dall'Amministrazione finanziaria per fornire:

- la ricostruzione del **procedimento formativo** delle nuove disposizioni tributarie e i



- **primi chiarimenti** dei loro contenuti;
- gli **approfondimenti e aggiornamenti interpretativi** conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali;
- gli **inquadramenti sistematici** su tematiche di particolare complessità;
- le **istruzioni operative** ai suoi uffici.

La disposizione citata ha previsto, altresì, che, ai fini dell'emanazione delle **circolari** (fatta eccezione per quelle contenenti mere istruzioni operative agli uffici), l'Amministrazione finanziaria, **nei casi di maggiore interesse**, potrà effettuare **interlocuzioni preventive** con **soggetti istituzionali**, oppure con **ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti portatori di interessi collettivi**, nonché farle oggetto di **consultazione pubblica** prima della loro pubblicazione.

Come anticipato, si auspica che il crescente (tra i professionisti) **“dominio assoluto”** della **prassi amministrativa** non finisca per sostituirsi completamente alla ormai passiva **attività di interpretazione e applicazione** della complessa **normativa tributaria** da parte dei primi, la quale appare ormai del tutto sovrastata dalla dirompente forza **“tipizzante”** del legislatore delegato.

Sempre in tale contesto, meritevole di segnalazione è la nuova attività di **consulenza giuridica**, che dalla novella in esame viene normativamente introdotta con l'[articolo 10-octies, L. 212/2000](#), a beneficio esclusivo di taluni soggetti.

Infatti, essa dispone che l'Amministrazione finanziaria offre, **su richiesta**, attività di **consulenza giuridica** con l'intento di fornire **chiarimenti interpretativi** di disposizioni tributarie su **casi di rilevanza generale** che non riguardano singoli contribuenti, ma soltanto nei confronti di **associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici e locali**, nonché delle **amministrazioni dello Stato**.

Ciò significa che la disposizione citata ha la **finalità** di prevedere un “nuovo” strumento (per l'appunto, quello di **consulenza giuridica**) mediante il quale svolgere, ancora una volta, un'**attività interpretativa** diretta all'individuazione del **corretto trattamento fiscale** di fattispecie riferite a **problematiche di carattere generale**.

Sul punto, è importante sottolineare, altresì, che, secondo quanto precisato dalla stessa novella, la **richiesta** di consulenza giuridica **non** esplica alcun **effetto**:

- sia sulle **scadenze** previste dalle norme tributarie;
- sia sulla decorrenza dei **termini di decadenza**.

Parimenti, la **consulenza giuridica** non comporta **l'interruzione o la sospensione dei termini di prescrizione**.

Da ultimo, occorre rilevare che tale attività, a **differenza** di quanto espressamente previsto per



quella di **interpello** di cui al nuovo [articolo 11, L. 212/2000](#), **non** è subordinata al **versamento di un contributo**. Inoltre, tra il nuovo strumento della **consulenza giuridica** e il diverso istituto dell'**interpello** sussiste una netta **differenza**, anche per quanto concerne **presupposti, procedura e effetti**.